CITTA' DI BENEVENTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SERVIZIO URBANISTICA

N. 12 del 18-04-2019

OGGETTO: RIACCERTAMENTO RESIDUI

Premesso che

- il D.Lgs. 126/2014 ha apportato modifiche integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e che, a partire dal 1° gennaio 2015, tutti gli enti locali saranno interessati dal processo di armonizzazione dei propri sistemi contabili;
- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 prevede che "*Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni*";
- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011 precisa che "*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate,liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate*

e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

- il Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, precisa come tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
  - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
  - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
  - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
  - la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

  Detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente: a) i crediti di dubbia e difficile esazione; b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito; d) i debiti insussistenti o prescritti; e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

  Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione;

Richiamata la nota del Responsabile servizi finanziari 24334/2019 e 31601/2019 con la quale sono state declinate le verifiche che ogni dirigente ha l'obbligo contabile di effettuare al fine della conservazione, cancellazione e reimputazione dei residui attivi e passivi secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, evidenziando la possibilità di correggere eventuali determine erroneamente imputate in conto

residui in mancanza della loro completa esigibilità al 31.12.2018, con obbligo da parte del dirigente di conservare specifica evidenza documentale (es. data ordine e data consegna del bene, data della gara effettuata, prestazione di servizi effettuata, natura di eventuali vincoli legislativi ecc.) in caso di controllo da parte dei Revisori dei conti o da altra Autorità deputata al citato controllo;

Preso atto, altresì, che si prevede l'istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e/o di parte capitale costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata, con specifica indicazione delle motivazioni delle imputazione nel o negli esercizi successivi;

Rilevato come la magistratura contabile abbia richiamato più volte l'attenzione degli enti sull'importanza delle operazioni di riaccertamento e sulla correttezza e completezza dei relativi atti, i quali devono essere motivati in modo sufficientemente chiaro in ordine alle ragioni e al titolo giuridico del mantenimento o della cancellazione del residuo;

Visti gli elenchi dei residui attivi e passivi di competenza del dirigente allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, per cui si è proceduto al riaccertamento ordinario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., evidenziando per ogni residuo la ragione giuridica del suo mantenimento, cancellazione o reimputazione;

VISTI

- l'art.107 TUEL sulla competenza dirigenziale;
- il d.lsg.118/2011 e ss.mm.ii
- il d.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
- I principi contabili applicati concernenti la programmazione del bilancio e la contabilità finanziaria;

DETERMINA

- Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di competenza del proprio Settore come da allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario di procedere, sulla base delle sopra indicate risultanze, alle dovute operazioni di contabilizzazione.

Data, *18-04-2019*

IL DIRIGENTE
SERVIZIO URBANISTICA
Arch. Antonio IADICICCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa